

Mod. 35 - 9-561 - B. & C.

MUNICIPIO DI LIVORNO

VIL. R. 13200/11/18/25/26 Tecnico
RIMBORSO SPESA STAMPATO

IL SINDACO



presa in esame l'istanza del Sig. Incisa Cattolica

in data 25 gennaio 1953 segnata in atti al n. 5345 e visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nell'adunanza del 27 febbraio 1953

ha rilasciato la licenza edilizia per: completare la parte di facciata
Cattolica posta in Via S. Felice al Carmine

ai seguenti patti e condizioni:

1°) La licenza viene rilasciata nei soli rapporti che interessano la edilizia, l'estetica, la polizia municipale e l'igiene, senza pregiudizio per le pubbliche amministrazioni e dei privati che potessero o credessero di avervi interesse.

2°) Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni dei vigenti regolamenti di edilizia, di polizia municipale e locale d'igiene, e quelle riservate all'occupazione del suolo pubblico.

3°) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il permesso di cui trattasi, di modificarlo od imporvi altre condizioni, specialmente quando il permesso concesso crei delle servitù al Municipio, che siano per esso causa di danno.

4°) Il richiedente sarà responsabile di tutti i danni derivati dalle opere permesse: e per prevenire tali danni, nella esecuzione specialmente dei lavori che interessino il suolo stradale, e le opere pubbliche e private esistenti sotto il medesimo, il concessionario, o chi per esso, prima e durante la esecuzione dei detti lavori, avrà l'obbligo di avvertire gli Uffici Tecnico e d'Igiene di quanto avrà incontrato nel suolo e sottosuolo stradale, e di uniformarsi a tutte le istruzioni e prescrizioni che dai medesimi uffici saranno volta per volta impartite allo scopo suindicato.

5°) Qualora l'edificio debba sorgere in confine con la sede di una strada o piazza il proprietario dovrà chiedere in tempo utile al Comune la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ai quali egli dovrà attenersi in conformità del progetto approvato.

6°) Occorrendo per la esecuzione dei lavori di disfare porzione della pavimentazione stradale, il concessionario dovrà prendere diretti accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, che eseguirà i lavori occorrenti col personale alle sue dipendenze, a spese del concessionario il quale verserà anticipatamente alla cassa comunale il presunto ammontare della spesa.

7°) Occorrendo per la esecuzione dei lavori concessi e durante i medesimi, di occupare una porzione del suolo pubblico, la detta occupazione, salvo il pagamento della relativa tassa, sarà limitata al puro necessario, d'accordo con gli incaricati del

2
2 2

Municipio, in modo da disturbare il meno possibile ~~la~~ ~~senza~~ ~~interrompere~~ ~~il~~ ~~pubblico~~ ~~transito~~ ~~sulla~~ ~~strada~~. L'ingombro dovrà essere segnalato ~~con~~ ~~segnali~~ ~~di~~ ~~colore~~ ~~giallo~~ ~~o~~ ~~rosso~~ ~~o~~ ~~verde~~ ~~o~~ ~~bianco~~ ~~o~~ ~~azzurro~~ ~~o~~ ~~altro~~ ~~colore~~ di un numero sufficiente di lumi contenuti in lampioni con vetri verdi, lasciando il suolo pubblico perfettamente sgombro da macerie e da ogni altro materiale.

8°) Che sia eseguito fedelmente ed esattamente tutto quello che fu richiesto, in conformità della domanda, dei disegni e di altri documenti allegati alla medesima, secondo le norme, prescrizioni, limitazioni o amplificazioni indicate nel permesso che ha la durata di un anno sotto pena della scadenza del permesso stesso, e della conseguenziale demolizione delle opere eseguite

9°) Che il piano terreno sia sollevato dal suolo di almeno 60 centimetri.

10°) Che gli allacciamenti alle fognature cittadine siano eseguiti in conformità delle prescrizioni del «Regolamento per il raccordo delle fognature domestiche con quelle cittadine» approvato con R.D. 26-10-1940 n. 2066 e previ accordi da prendersi con la Sezione Fognatura.

11°) L'immobile non potrà essere abitato prima che ne sia stata accertata l'abitabilità. Il permesso di abitabilità dovrà essere richiesto mediante domanda al Sindaco, il quale farà procedere ad una visita a norma dell'Art. 221 T.U. delle Leggi Sanitarie. Il permesso di abitabilità è subordinato alla scrupolosa osservanza delle norme di cui agli articoli precedenti.

12°) Il proprietario o l'imprenditore, debbono, prima che comincino gli intonaci e che si coprano le condutture bianche e nere e ad opera completamente ultimata, chiedere all'Ufficio Tecnico Comunale la visita per far constatare l'esatto adempimento delle prescrizioni dei regolamenti in vigore.

13°) Che siano scrupolosamente osservate tutte le altre disposizioni contenute nel titolo 1° «Igiene del suolo e dell'abitato» del vigente regolamento locale d'Igiene.

14°) Che sia provveduto tempestivamente alla denuncia di inizio lavori presso l'Ufficio Imposte di Consumo agli effetti della tassa sui materiali da costruzione

15°) Che ai sensi della Circolare Prefettizia, sia provveduto ad affiggere in ogni cantiere la prescritta tabella nella quale figurì l'indicazione del lavoro che si intende di eseguire, il nominativo dell'appaltante, quello della Ditta esecutrice quello del progettista e del Direttore dei Lavori.

16°) Che ai sensi del R.D. 16-11-1939 n. 2229, e della Circolare Prefettizia n. 11.209 - Div. 4 del 3-5-1952, il costruttore, qualora eseguisca opere in c.a., prima dell'inizio dei lavori, provveda alla regolare denuncia alla Prefettura, secondo le disposizioni vigenti.

17°) Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della Direzione dei lavori, già dichiarata nel ritirare la presente licenza.

Dal Palazzo comunale, li 7 3 GIU. 1963



P. IL SINDACO
L'Assessore ai Lavori
(Dott. Renzo Cecchini)